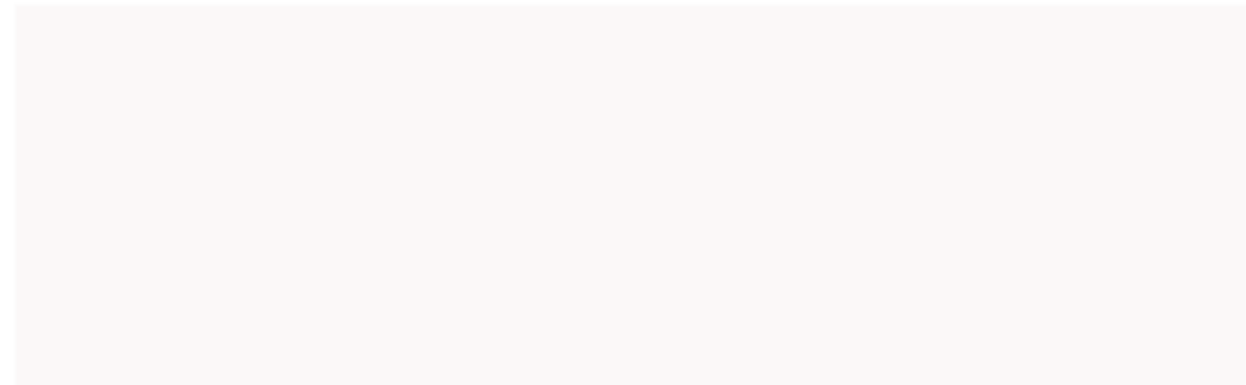




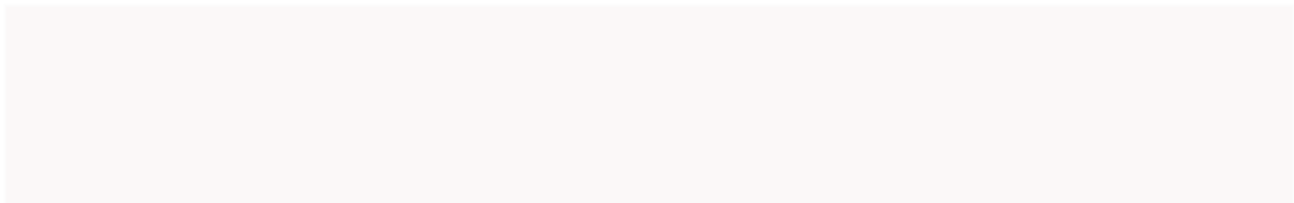
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:

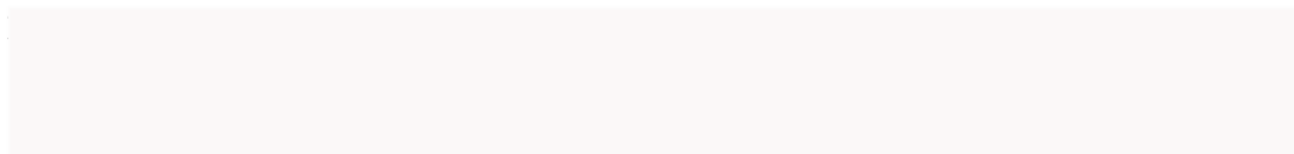


ha pronunciato la seguente

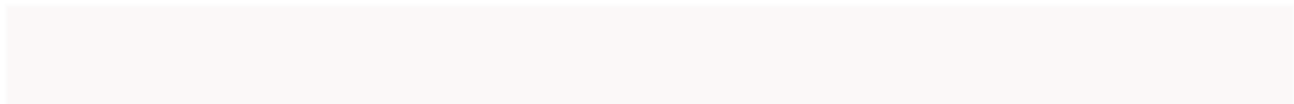
SENTENZA



contro



e nei confronti di



per l'annullamento

delle note datate 6 aprile 2023 con le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha richiesto alle società ricorrenti il pagamento del compenso monetario per l'energia da cedere gratuitamente alla Provincia e non ritirata, relativamente al primo semestre 2023;

del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023, del 29 marzo 2023, avente ad oggetto: *"Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023 - Sostituisce Decreto N. 4527 del 15.03.2023"*;



della decisione della Giunta provinciale del 20 marzo 2023, con la quale la Giunta ha stabilito di richiedere detto compenso monetario anche per l'anno 2023;

della deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, con la quale il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano è stato autorizzato a stabilire con proprio decreto il compenso monetario dovuto da parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia non ritirata.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025, il Cons. Diana Caminiti, estensore il Cons. Giorgio Manca; uditi per le parti gli avvocati come dal verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in trattazione, proposto in riassunzione a seguito della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 387/2023 che ha declinato la propria giurisdizione, le società Elettrico Ganner Società Consortile a r.l., E-Werk Getrum s.r.l. e Kirchberg Kraftwerk s.r.l., titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica destinata alla produzione di energia idroelettrica, con potenza media nominale annua delle centrali di produzione compresa tra 220 kW e 3000 kW, chiedono l'annullamento delle note del 6 aprile 2023 con le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha richiesto alle società ricorrenti il pagamento del corrispettivo, relativo al 2023, per la monetizzazione della quota di energia idroelettrica da cedere gratuitamente alla Provincia, nonché dei relativi atti presupposti, ovvero del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349 del 29 marzo 2023 (*"Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023 - Sostituisce Decreto N. 4527 del 15.03.2023"*), della deliberazione della Giunta provinciale del 20 marzo 2023 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, con la quale il Presidente della Provincia è stato autorizzato a stabilire con proprio decreto il compenso dovuto dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da cedere gratuitamente e non ritirata dalla Provincia. Come anticipato, le ricorrenti sono titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica destinata alla produzione di energia idroelettrica, con potenza media nominale annua delle centrali di produzione compresa tra 220 kW e 3000 kW, che rientrerebbero tra le concessioni di piccola derivazione ai sensi dell'art. 6 del regio decreto n. 1775 del 1933; ovvero tra le concessioni di media derivazione secondo la definizione dell'art. 1, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2. In entrambi i casi, peraltro, le concessioni delle ricorrenti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di



pagamento del corrispettivo monetario della quota di energia da cedere gratuitamente alla Provincia, posto che detto obbligo riguarderebbe unicamente le concessioni di grande derivazione, come individuate dalla norma statale.

2. – Resiste in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia respinto.

3. – Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo le ricorrenti deducono l'illegittimità degli atti impugnati per la violazione dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»*), sull'assunto che il compenso per la monetizzazione dell'energia da cedere gratuitamente non riguardi i concessionari di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. L'obbligo di fornire gratuitamente alla Provincia una determinata quantità di energia elettrica, oppure di pagare una somma sostitutiva qualora l'Amministrazione decidesse di non ritirare l'energia, incomberebbe, infatti, sui soli titolari di utenze di grande derivazione (per individuare le quali occorrerebbe fare riferimento esclusivamente alle definizioni poste dall'art. 6 del regio decreto n. 1775 del 1933).

3.1. - Rilevano, in particolare, come fino all'11 febbraio 1977, data di entrata in vigore della legge 24 gennaio 1977, n. 7, le grandi derivazioni a scopo idroelettrico erano quelle con una potenza nominale media annua di oltre 220 kW. Da tale data sarebbero riconducibili alla categoria delle concessioni di grande derivazione idroelettriche solo quelle che eccedono la potenza nominale media annua di 3.000 kW, mentre quelle fino a 3.000 kW sono piccole derivazioni. Sebbene a livello provinciale sia stata introdotta, con l'art. 1, commi 2 e 3, della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, una terza categoria di concessioni rappresentata dalle medie utenze d'acqua a scopo idroelettrico, distinguendole dalle piccole derivazioni (*«Per piccoli impianti per la produzione di energia idroelettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW (piccola derivazione)»* [secondo comma]; *«Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW (media derivazione)»* [terzo comma]), sia l'art. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (che aveva previsto che *«[n]elle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione [...] una quantità di energia»*), anche dopo le modifiche intervenute con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sia l'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*«Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige»*, che ha riprodotto il testo dell'art. 10 del primo statuto speciale senza modifiche sostanziali) avrebbero sempre limitato alle sole concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico l'obbligo di fornire gratuitamente una quota dell'energia prodotta. In tal senso avrebbe disposto anche l'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che



ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 670 del 1972, mantenendo il riferimento alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

3.2. - Pertanto, l'impugnato decreto n. 5349 del 2023, nella parte in cui indica anche i titolari di concessioni di media derivazione quali destinatari dell'obbligo di cessione gratuita dell'energia, sarebbe in contrasto con le norme sopra richiamate e in specie con l'art. 13 dello statuto speciale e con l'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (nel testo in vigore fino al 18 agosto 2022, come si vedrà meglio più avanti), dai quali si evincerebbe in modo chiaro che i pagamenti in questione gravano sulle utenze di grande derivazione.

4. - Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono l'erroneità della tesi della Provincia secondo cui l'art. 13 dello statuto speciale di autonomia dovrebbe essere interpretato alla luce della legge 24 gennaio 1977, n. 7 (*Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice*). La citata norma statale, nell'elevare la soglia di produzione delle piccole derivazioni idroelettriche a 3.000 kW avrebbe previsto, altresì, che l'obbligo di fornire gratuitamente energia elettrica alla Provincia autonoma continuava a gravare sulle centrali idroelettriche con una potenza nominale superiore ai 220 kW, secondo la vecchia definizione di concessione di grande derivazione (concessioni che, altrimenti, in base alla nuova definizione posta dalla citata legge n. 7 del 1977, apparterrebbero alla categoria delle utenze di piccola derivazione, e quindi sottratte al dovere di fornire l'energia in forza dell'art. 13 dello statuto speciale).

Secondo le ricorrenti tale ricostruzione sarebbe errata.

La legge 24 gennaio 1977, n. 7, pur lasciando immutato l'art. 13 dello statuto speciale, avrebbe inciso sulla disciplina delle piccole derivazioni idroelettriche invadendo la sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano in un ambito riservato dall'art. 9 dello statuto speciale alla competenza normativa concorrente della Provincia. Con riguardo alle utenze di piccola derivazione d'acqua lo Stato non avrebbe potestà legislativa, se non quella di dettare i principi generali della legislazione statale ai sensi dell'art. 5 dello statuto speciale. Tuttavia, il citato art. 1 della legge statale n. 7 del 1977, il quale si è limitato a dettare una disciplina di dettaglio in tema di oneri concessori per le piccole derivazioni, peraltro limitatamente al territorio di una sola provincia, non potrebbe essere considerato come espressione di principi generali della materia. Pertanto, vi sarebbe un conflitto tra le disposizioni della legge dello Stato 24 gennaio 1977, n. 7 e della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, posto che la prima assoggetterebbe le utenze di piccola derivazione idroelettrica all'obbligo di fornire gratuitamente alla Provincia 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media annua oggetto di concessione, mentre la seconda riserverebbe tale adempimento alle sole utenze di grande derivazione. Il conflitto dovrebbe essere risolto sulla scorta dell'art. 105 dello statuto speciale di autonomia, secondo il quale «*Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della*



provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato». Nel caso di specie, a seguito dell'entrata in vigore prima della legge provinciale 17 dicembre 1981, n. 33, che ha sostituito l'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 1972, e poi dell'art. 28 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (che è nuovamente intervenuto sull'art. 1 della legge provinciale n. 18 del 1972), leggi con le quali il legislatore provinciale avrebbe confermato la soluzione di cui all'art. 13 dello statuto speciale, di non gravare le piccole derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dell'obbligo di cedere gratuitamente energia elettrica alla Provincia, la legge statale n. 7 del 1977 sarebbe diventata inapplicabile in parte *qua*, in virtù del citato art. 105 dello statuto, essendo la materia compiutamente disciplinata dalle norme di legge provinciali adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano.

5. - Con il terzo motivo, le ricorrenti riprendono la questione relativa agli effetti del riparto delle competenze legislative tra Stato e Provincia autonoma, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10 (entrata in vigore il 19 agosto 2022) nella parte in cui prevede che *«gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione».*

Secondo le ricorrenti, la determinazione e la quantificazione della misura dei canoni di concessione devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»*, nel rispetto dei principi generali della materia dettati dalla legislazione statale; e, nel caso di specie, nel rispetto del principio fondamentale dettato dall'art. 12, comma 1-*quinqies*, del d.lgs. n. 79 del 1999, che limita l'obbligo di cessione gratuita di una quota dell'energia prodotta ai soli titolari di concessioni di grande derivazione, escludendo le piccole e medie derivazioni.

5.1. - Chiedono pertanto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, per la violazione dei seguenti parametri costituzionali:

(I) violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»*, nonché violazione degli articoli art. 4, 5 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*), in relazione, quale norma interposta, all'art. 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese*



e per la pubblica amministrazione), come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha inserito i commi 1-*quinquies* ed 1-*septies* nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*), avendo la norma provinciale violato il principio della legislazione statale contenuto nella norma da ultimo citata, la quale attribuisce alle Regioni e Province autonome la facoltà di disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione limitatamente alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con esclusione quindi delle medie derivazioni;

II) violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, essendo i produttori idroelettrici titolari di medie derivazioni idroelettriche nella Provincia autonoma di Bolzano gravati dagli oneri in parola e quindi non in grado di competere con gli operatori stabiliti in altre regioni italiane che non debbono sostenere i medesimi oneri.

6. - Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono l'illegittimità degli atti impugnati per la violazione dell'art. 13, commi 3 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 23 Cost., in quanto, con la deliberazione della Giunta n. 2769 del 2008 e con il decreto del Presidente n. 5349/2023, la Provincia avrebbe stabilito il compenso dovuto dai concessionari a titolo di monetizzazione dell'energia in assenza di una legge provinciale che, in attuazione del citato art. 13 dello statuto speciale e in conformità all'art. 23 Cost., avrebbe dovuto previamente delineare le modalità di determinazione del dovuto, procedendo anche alla specificazione, come imposto dal comma 5 dell'art. 13, delle voci di spesa legate alla fornitura della energia. Secondo le ricorrenti, il metodo di calcolo del compenso è delineato nella legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, che (all'art. 1, quarto comma) stabilisce quanto segue: *«Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia lire 6,20 per ogni kWh non ritirato. Il compenso unitario di lire 6,20 viene modificato, sentito l'ENEL, con decreto del Presidente della Giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5%, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso»*.

6.1. - Nel caso di specie, la Provincia, anziché attenersi alla sopra citata disciplina dettata dalla legge provinciale n. 18 del 1972, limitandosi a quantificare le variazioni percentuali del prezzo base determinato *ex lege* in lire 6,20 per ogni kWh non ritirato, avrebbe creato una disciplina *sui generis*, priva di un fondamento legislativo e in contrasto con la normativa applicabile.

In particolare, le ricorrenti ribadiscono l'illegittimità del decreto n. 5349/2023 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, il quale ha attribuito al Presidente della Provincia il potere di stabilire con proprio decreto il compenso dovuto alla Provincia Autonoma di Bolzano da



parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non ritirata, per aver determinato il valore monetario del compenso facendo riferimento al criterio della media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 30.1 dell'allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG, oggi ARERA) n. 5/04 del 30.01.2004 per i mesi da gennaio a giugno 2007, e ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1 della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas n. 156/07 del 27.06.2007 per i mesi dal luglio 2007, sostituita, a partire dal mese di luglio 2007 dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica n. 301/12 del 19.07.2012, allegato A art. 18.4.

6.2. - Evidenziano inoltre che il compenso è stato determinato con atti amministrativi (deliberazione della Giunta provinciale n. 2769/2008 e decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023) laddove l'art. 13 dello statuto speciale, conformemente all'art. 23 della Costituzione, demanda la determinazione dell'importo da versare semestralmente alla Provincia alla legge provinciale. Sarebbe violato pertanto anche il principio della riserva di legge, seppur relativa.

Da ciò deriverebbe anche la nullità della delibera provinciale del 2008 per difetto assoluto di attribuzione.

7. - Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione (in materia di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*»), sull'assunto che la decisione della Provincia di fissare il prezzo di euro 0,331561 quale compenso unificato dovuto per ogni kWh di energia da essa non ritirata, sarebbe in contrasto con i consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di principi fondamentali in materia di determinazione degli oneri gravanti sulle concessioni idroelettriche, che hanno la funzione di limite alla competenza normativa delle regioni e province autonome. La Corte, nel ricondurre alla materia dell'energia le disposizioni relative alla misura dei canoni di concessione, avrebbe affermato che spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni e alle Province autonome la fissazione del *quantum*, nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, la determinazione dei valori massimi (si richiamano le sentenze n. 59 del 2017; n. 119 del 2019; n. 155 del 2020).

7.1. - Nel caso di specie, secondo le ricorrenti risulterebbe violato in particolare quello della proporzionalità del compenso unico all'utilità economica che il cessionario ricava dallo sfruttamento della risorsa idrica, posto che sia la modalità di calcolo definita nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2769/2008 (che fa riferimento alla media annua dei prezzi di cessione dell'energia dell'anno precedente), sia l'importo fissato dal decreto del Presidente della Provincia n. 5349/2023 (euro 331,561 per MWh) differirebbero in modo macroscopico dall'utilità economica che il



concessionario è effettivamente in grado di ricavare dalla produzione di energia idroelettrica, discostandosi in modo sproporzionato dal prezzo equo per la zona nord, pari a euro 58 per MWh previsto in base all'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. La Provincia non avrebbe potuto prescindere dall'applicazione di tale prezzo di riferimento definito equo *ex lege*, e ove intendesse discostarsene, sarebbe stata necessaria una motivazione puntuale in ordine all'osservanza del principio di proporzionalità evocato nella giurisprudenza costituzionale.

7.2. - Si sostiene che i produttori di energia elettrica come le società ricorrenti non venderebbero l'energia facendo riferimento al prezzo zonale, bensì sulla base di contratti stipulati con gli intermediari (*trader*) a prezzi prestabiliti assai più bassi del prezzo unico nazionale, al fine di allocare nella sfera del *trader* il rischio delle oscillazioni dei prezzi di mercato. Di conseguenza, il compenso unico assunto nelle delibere impugnate, pari alla media del prezzo unico nazionale dell'anno precedente, rispetto al criterio dell'utilità economica effettiva realizzata nei bilanci dei concessionari costituirebbe un valore del tutto aberrante, in palese violazione del requisito della proporzionalità evocato dalla giurisprudenza costituzionale.

La determinazione del compenso unitario dovrebbe, inoltre, essere effettuata nel rispetto delle esigenze di tutela della concorrenza, ragione per cui la Provincia dovrebbe tenere conto dei compensi applicati a livello statale al fine di individuare quei criteri generali che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni di cui alla sopra citata sentenza Corte cost. n. 59 del 2017.

8. - Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 13, quinto comma, dello Statuto speciale, nel testo sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*«I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica»*), il quale non autorizzerebbe l'amministrazione provinciale a fondare il calcolo su un importo che corrisponda esattamente al prezzo unico nazionale sulla base di un rinvio dinamico, ma solo a «tenere conto» del PUN. Più precisamente, lo Statuto avrebbe operato un rinvio statico al PUN dell'anno 2017, come si evincerebbe dall'indicazione di un criterio di indicizzazione.

9. - Con il settimo motivo, le ricorrenti deducono l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la



violazione dell'art. 12, sesto comma, del d.lgs. n. 387 del 2003. Secondo parte ricorrente la norma (secondo cui «*L'autorizzazione [unica] non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province*») vieterebbe l'imposizione di un corrispettivo (c.d. misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle utenze idroelettriche, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa delle regioni o delle provincie autonome. I provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto con tali principi, anche in relazione alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e al citato art. 12, sesto comma, del d.lgs. n. 387 del 2003, quale norma interposta.

10. - Con l'ottavo motivo, le società ricorrenti eccepiscono anche la nullità del decreto di concessione e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, per la mancanza di una idonea base normativa del potere esercitato, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e all'art. 13, quinto comma, dello statuto speciale di autonomia, nella parte in cui prescrivono che, ai sensi della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, il concessionario è obbligato a fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione oppure, qualora la provincia non ritiri tale energia, a corrispondere il relativo compenso per ogni kWh non ritirata.

11. - Nonostante la complessa e analitica articolazione del ricorso, le censure sopra esposte possono essere esaminate con riguardo alle seguenti questioni fondamentali:

I) la questione del fondamento, dei presupposti e del contenuto dell'obbligo di versare il corrispettivo monetario in luogo della cessione gratuita dell'energia;

II) nell'ambito di questa, la individuazione della estensione dell'obbligo e la legittimità costituzionale di una definizione di concessione di grande derivazione che si discosterebbe da quella fissata dalla legge statale (in particolare dall'art. 6 del regio decreto n. 1775 del 1933);

III) la compatibilità con i principi costituzionali in materia di tutela della concorrenza e, in via mediata, con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia in punto di determinazione dell'importo dovuto dai concessionari a titolo di monetizzazione dell'obbligo di cessione dell'energia.

12. - Iniziando l'esame dal primo profilo, va richiamato, innanzi tutto, l'art. 13 dello statuto speciale approvato col D.P.R. n. 670 del 1972 («*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*», vigente dal 5 dicembre 1972):

«*Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale*



media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia. Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata».

12.1. - Per le imprese energetiche titolari di concessioni di grande derivazione, la norma statutaria ha previsto, fin dalla legge costituzionale n. 5 del 1948 e poi dal 1972 (D.P.R. n. 670 del 1972), l'obbligo di cedere gratuitamente alla Provincia di Bolzano una quota dell'energia prodotta annualmente, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale concessa, determinando anche il criterio per calcolare il valore monetario da corrispondere in luogo della cessione gratuita nel caso in cui la Provincia decida di non ritirare l'energia.

12.2. - La previsione del secondo comma del citato art. 13, invocato dalle ricorrenti nella parte in cui richiama la necessità di provvedere con un atto legislativo, ha invece un diverso contenuto: impone di utilizzare la fonte legislativa provinciale per la determinazione del prezzo dell'energia «ceduta alle imprese distributrici», non quindi alla Provincia di Bolzano; sotto altro profilo, richiama – quale oggetto di disciplina – «i criteri per le tariffe di utenza», confermando anche attraverso tale riferimento testuale l'estraneità della norma alla materia su cui si innestano le questioni rilevanti per la soluzione della controversia in esame (ossia il fondamento dell'obbligo di cessione gratuita dell'energia e il criterio per la determinazione del compenso sostitutivo). La legge provinciale attuativa del secondo comma del citato art. 13 dello statuto speciale ha (o meglio: avrebbe dovuto avere) due oggetti di disciplina che nulla hanno a che fare con la materia della cessione gratuita dell'energia e della sua eventuale monetizzazione.

12.3. - La monetizzazione trova la sua disciplina autonoma nel terzo comma del citato art. 13 (nel testo del 1972), nella parte in cui prevede che «I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata». Norma che racchiude sia il criterio per la monetizzazione (successivamente,



come si vedrà, modificato e aggiornato fino alla legge provinciale del 2022), sia l'indicazione del presupposto perché operi l'obbligo a carico delle imprese energetiche: la decisione unilaterale della Provincia di non ritirare l'energia e di optare per la monetizzazione, il cui effetto si traduce nella costituzione dell'obbligo a carico delle imprese di versare un corrispondente importo monetario.

12.4. - Pertanto, sotto questo profilo, non colgono nel segno i rilievi dei ricorrenti secondo cui, in mancanza di una legge provinciale, il potere della Provincia di pretendere il versamento dell'importo monetario non avrebbe (o non avrebbe avuto) alcuna base legale o giuridica. L'art. 13, primo e terzo comma, dello statuto speciale è la norma attributiva del potere di procedere alla monetizzazione e prefigura anche il criterio per la determinazione dell'importo dovuto; non rinvia a una successiva legge provinciale attuativa del precetto costituzionale ma descrive la fattispecie normativa mediante elementi sufficientemente precisi e immediatamente applicabili.

13. - Ciò posto, ne deriva come logica conseguenza che la deliberazione provinciale del 2008 non può essere qualificata nulla per difetto assoluto di attribuzione, essendo invece esercizio del potere attribuito dalla citata norma statutaria. Gli eventuali vizi di legittimità della predetta deliberazione, in specie nella parte in cui questa appare discostarsi dal criterio fissato nell'art. 13 in tema di determinazione del prezzo di riferimento dell'energia ai fini della monetizzazione dell'obbligo di cessione, integrano pertanto ipotesi di annullabilità dell'atto deliberativo; e quindi di (eventuale) illegittimo esercizio del potere e non di carenza della norma attributiva del potere.

13.1. - In particolare, come anticipato, il corrispettivo dovuto in luogo della cessione gratuita dell'energia è stato previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, per ogni kWh di energia non ritirata dalla Provincia, nell'importo corrispondente *«alla media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art. 30.1 dell'allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) n. 5/04 del 30.01.2004 per i mesi da gennaio a giugno 2007 e ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1 della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas (AEEG) n. 156/07 del 27.06.2007 per i mesi dal luglio 2007»*. Inoltre, il presidente della Provincia è stato *«autorizzato a stabilire annualmente con proprio Decreto il compenso secondo la sopra citata formula di calcolo»*.

Con il decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 5349/2023 è stato applicato il criterio posto nel 2008, ossia il riferimento all'importo risultante dalla media annua dei prezzi di cessione mensili riferiti all'anno precedente (il 2022, nel caso di specie), limitandosi ad aggiornare il riferimento agli atti regolatori dell'Autorità indipendente, richiamando non più le delibere dell'AEEG del 2004 e del 2007 (indicate nella deliberazione del 2008) ma la delibera della medesima Autorità n. 301/12 del 19 luglio 2012, allegato A, art. 18.4, che le ha sostituite.

Il profilo del contrasto tra la deliberazione del 2008 e il decreto del Presidente della Provincia di



Bolzano n. 5349/2023 appare quindi del tutto marginale e non incide sul nucleo essenziale del criterio utilizzato per la determinazione dell'importo da versare a titolo di monetizzazione.

13.2. - In ogni caso, la questione deve ritenersi superata e assorbita dal fatto che la deliberazione del 2008 è stata integralmente recepita dalle parti nel disciplinare della concessione e quindi i criteri in essa fissati in punto di monetizzazione, così come il conferimento al Presidente della Provincia del potere di *«stabilire annualmente con proprio Decreto il compenso secondo la sopra citata formula di calcolo»*, fanno parte del contenuto del contratto di concessione (in termini anche T.S.A.P. 8 dicembre 2025, n. 214); e d'altronde questo Tribunale superiore ha già affermato in numerose pronunce che la cessione di energia gratuita, e quindi anche la sua monetizzazione, va collocata nell'ambito del rapporto sinallagmatico, quale ulteriore corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica (sentenza TSAP n. 203 del 2022, confermata da Cassazione n. 15888 del 6 giugno 2024; TSAP n. 2 e 13 del 2025).

13.3. – E precisamente: con riferimento alla concessionaria Elettrico Ganner, l'art. 6 del decreto di concessione del 6 luglio 2011 e l'art. 13 del disciplinare di concessione dell'8 ottobre 2008 fanno espresso riferimento alla delibera della giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008; quanto alla concessionaria Kirchberg Kraftwerk s.r.l., il riferimento è contenuto nell'art. 6 del decreto di concessione del 12 novembre 2013 e nell'art. 5 del disciplinare di concessione del 14 ottobre 2013; infine, riguardo alla concessionaria E-Werk Getrum s.r.l., il riferimento va fatto all'art. 7 del decreto di concessione del 6 luglio 2011 e all'art. 13 del disciplinare di concessione del 1° giugno 2011.

13.4. – Né potrebbe fondatamente sostenersi che la clausola contrattuale (che, per volontà delle parti, recepisce la deliberazione del 2008) sia affetta da nullità per violazione di norme imperative oppure per l'effetto derivante dalla nullità della deliberazione provinciale richiamata.

Come si è già veduto, la seconda ricostruzione è erranea.

Quanto alla prima, è dirimente osservare che la norma dell'art. 13 dello statuto speciale sarebbe stata violata nella parte in cui prevedeva l'importo dell'energia non ritirata dalla Provincia; ossia per un profilo che non investe la tutela di interessi pubblici generali o di valori giuridici fondamentali, né riguarda divieti di negoziare o impone, in vista della stipula del contratto, particolari requisiti soggettivi di una delle parti (criteri, quelli appena richiamati, che in vario modo sono utilizzati dalla giurisprudenza della Cassazione per individuare la nozione di norma imperativa); e precisamente, come affermato dalle Sezioni unite (n. 8472/2022), *«il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta [...] sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività»*. Valori che non sembra possano essere ritrovati in una norma (quella contenuta nel citato art. 13 dello Statuto speciale) che si limita a disciplinare profili di natura patrimoniale (e quindi tendenzialmente derogabili dall'autonomia privata).



13.5. - Con il che si conferma l'esattezza della conclusione secondo la quale va rigettata anche la domanda di nullità dei decreti di concessione e dei disciplinari di concessione dei ricorrenti, nella parte in cui tali atti richiamano la deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008 (ottavo motivo di ricorso).

14. - Quanto alla questione della estensione (in tesi illegittima, eventualmente anche sotto il profilo costituzionale) dell'obbligo anche ai titolari di concessioni di media derivazione, si osservi che l'art. 13 dello statuto speciale (quantomeno a partire dal testo entrato in vigore nel dicembre 1972), nel riferirsi alle concessioni di grande derivazione, pur non dettando una definizione autonoma, non poteva che basarsi sulla nozione posta dall'art. 6 del regio decreto n. 1775 del 1933 e quindi identificare le concessioni di grande derivazione in quelle dotate di potenza nominale media annua superiore a 220 kW (secondo la definizione vigente fino all'11 febbraio 1977, data di entrata in vigore della legge 24 gennaio 1977, n. 7). La legge n. 7 del 1977, che ha elevato il limite a 3.000 kW, ha fatto comunque salvo l'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, riconoscendo pertanto la specialità della disciplina statutaria in materia di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.

14.1. - Ciò posto, pur ammesso che il testo originario del citato art. 13 dello statuto speciale contenesse un rinvio implicito alla definizione di cui all'art. 6 del regio decreto n. 1775 del 1933, occorre in ogni caso stabilire se si trattasse di un rinvio statico o mobile.

La qualificazione più corretta conduce a identificarlo come rinvio statico, e quindi non soggetto alle successive modificazioni della norma a cui fa rinvio, per la semplice ragione che in caso contrario si dovrebbe ammettere la possibilità di modificare una legge costituzionale (qual è lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) da parte di una legge ordinaria, pur in assenza di un rinvio recettizio espresso della prima alla seconda. E di ciò si trae conferma proprio dalla stessa legge n. 7 del 1977, che – come si è già veduto - espressamente esclude dal suo ambito di applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 13 dello statuto altoatesino.

14.2. – Si può osservare che l'aver fatta salva la norma statutaria altoatesina implica anche il riconoscimento che la disciplina sulla tipologia delle concessioni di derivazione di acqua pubblica non è espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, né di principi fondamentali della materia o di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che costituiscono limiti all'esercizio della competenza legislativa primaria riconosciuta dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 4 dello statuto, su cui cfr. Corte costituzionale n. 117 del 2022, con specifico riferimento all'art. 13 dello statuto).

Va peraltro ribadito come detti limiti non rilevano nei confronti di norme con valore e forza di legge costituzionale (qual è l'art. 13 in parola).



15. - Ai profili da ultimo esaminati si ricollegano anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, entrata in vigore il 19 agosto 2022, proposte dalle ricorrenti con il terzo motivo, nella parte in cui prevede che *«gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione»*.

Le questioni sono manifestamente infondate, posto che la legge provinciale n. 10 del 2022 trova il suo fondamento non nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (*«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»*), ma direttamente nell'art. 13 dello statuto speciale, che (anche dopo la sua integrale sostituzione operata dall'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, adottata ai sensi dell'art. 104 dello statuto speciale) è rimasto immutato nel terzo comma (il quale continua a prevedere, come nel testo del 1972, che i titolari di *«concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico [...] hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse»*). La legge provinciale, nella parte in cui dispone che *«gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche»*, confermando che *«[i] concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione»*, attua un contenuto normativo ricavabile dall'art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale, inteso nel senso – già accolto in sede di analisi del significato del testo originario della norma statutaria - che la nozione di concessione di grande derivazione comprende tutte quelle di potenza superiore ai 220 kW.

16. - Per le medesime ragioni non rileva l'ulteriore distinzione introdotta dall'art. 1 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, tra piccole derivazioni (potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW) e medie derivazioni (con potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW), dal momento che la fonte dell'obbligo di cedere gratuitamente una quota di energia è identificabile direttamente nel citato art. 13, il quale – come si è più volte sottolineato – definisce (con norma di rango costituzionale; sulla natura e sulla portata dell'art. 13 dello statuto speciale si veda anche la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2022) sia la nozione di concessione di grande derivazione (recepandola, nei termini di un rinvio statico, dall'art. 6 del Regio decreto n. 1775 del 1933, nel testo vigente nel dicembre 1972), sia i soggetti tenuti a versare il



compenso monetario sostitutivo (in tal senso anche la citata sentenza TSAP 8 dicembre 2025, n. 214, pag. 13, che, nel prendere atto che *«la legge n. 205 del 2017 non ha però abrogato la previsione dell'art. 3 della legge n. 7 del 1977 tuttora vigente, mantenendo quindi l'ambiguità classificatoria dello Statuto del Trentino Alto Adige in ordine alla categoria delle grandi derivazioni, comprendente anche le medie»*, ha precisato come anche la legge provinciale n. 10 del 2022 non ha esteso l'obbligo di fornitura di energia gratuita alle medie derivazioni *«ma ha solo chiarito l'ambiguità della classificazione non più corrispondente in ambito statale e regionale, per l'effetto della clausola di salvaguardia dell'art. 3 della legge n. 7 del 1977, tuttora vigente»*; ossia si è basata sul significato originario attribuibile all'art. 13 dello statuto speciale).

17. - Quanto alle censure incentrate sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'entità del compenso sostitutivo della cessione gratuita dell'energia, con riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale che si è venuta formando sul punto, più che infondate, sono del tutto generiche, e quindi irrilevanti, considerato che (come affermato da questo Tribunale superiore in analoghe occasioni: di recente si veda TSAP 8 ottobre 2025, n. 180) la valutazione della incidenza dei costi per la monetizzazione sulla stabilità economica e finanziaria dell'impresa produttrice alla luce del parametro della adeguatezza e della proporzionalità andrebbe effettuata sull'intera durata della concessione e non con riferimento a una sola annualità (nel caso di specie il 2023). Un giudizio conclusivo circa la violazione dei parametri di proporzionalità non potrebbe basarsi sulla osservazione dei dati relativi a un solo anno di produzione ma dovrebbe essere esteso quantomeno all'intera durata della concessione (che costituisce di norma il termine di riferimento per la valutazione dell'equilibrio economico-finanziario di una concessione: si veda quanto previsto all'art. 177, quinto comma (*«L'assetto degli interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria»*) e all'art. 178, secondo comma (*«[...] la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati [...]»*), dai quali si evince che la durata della concessione è il termine di riferimento fondamentale per garantire l'equilibrio economico e finanziario del rapporto concessorio), del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.

Sotto questo profilo, come anticipato, le deduzioni delle ricorrenti sono del tutto generiche.

18. – In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.

19. – Considerata la complessità e la novità delle questioni esaminate si giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.



Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in data 10 dicembre 2025.

Il Relatore

Giorgio Manca

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

